



---

## CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate.

---

Approvato con D.C.C . n. 4 del 23/02/2016



## **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente “Regolamento per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate” d'ora in poi Regolamento, definisce i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune, singolarmente e/o in forma associata.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con
  - Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 ) Decreto 8 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali “ definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'Isee “( G.U. n.149 del 26 giugno 2013)
  - Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n.159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” (GU Serie Generale n. 19 del 24/01/2014), d'ora in poi “DPCM”;
  - Decreto 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (GU Serie Generale n. 267 del 17/11/2014 – Supplemento Ordinario n. 87);
  - Decreto 16 dicembre 2014, n. 206 “Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'Assistenza, a norma dell'art.13 del DL 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122” (GU Serie Generale n.57 del 10 marzo 2015).
3. Il Comune di Foligno , in osservanza dei principi di giustizia sociale , solidarietà familiare, solidarietà istituzionale uniforma l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate e/o agevolazioni economiche o tariffarie, di seguito definite “prestazioni”, a criteri di equità, nel rispetto degli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, e della legislazione nazionale e regionale vigente. La finalità è quella di tutelare le situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di esclusione sociale, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza.

## **Art. 2 - Ambiti di applicazione**

1. La determinazione e l'applicazione dell'ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali e ferme restando le prerogative dei Comuni. La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e del valore dell'Indicatore della Situazione



Economica Equivalente (ISEE), si ottengono secondo i criteri e i parametri stabiliti dalla normativa vigente.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni sociali agevolate e a quei servizi non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
3. Le prestazioni sociali agevolate la cui concessione è condizionata all'applicazione dell'ISEE sono stabilite dal Decreto 8 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali titolato "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'Isee".
4. Il Comune di Foligno individua tra tali prestazioni, in fase di prima applicazione, quelle di seguito descritte:

#### A) CONTRIBUTI ECONOMICI

- 1) Assegni per il nucleo familiare
- 2) Assegno di Maternità
- 3) Contributi economici a integrazione del reddito familiare
- 4) Contributi economici per alloggio
- 5) Contributi e integrazioni a rette per asili nido
- 6) Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia
- 7) Contributi economici per i servizi scolastici
- 8) Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diurni
- 9) Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semi-residenziali
- 10) Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali
- 11) Contributi e integrazioni a tariffe per servizio trasporto e mobilità (disabili, anziani)
- 12) Contributi economici per l'inserimento lavorativo (borse lavoro, Voucher sociali e altre forme di sostegno)
- 13) Borse di studio

#### B) INTERVENTI E SERVIZI

- 1) Sostegno socio-educativo territoriale ( Animazione territoriale)
- 2) Servizi innovativi e integrativi per la prima Infanzia
- 3) Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)
- 4) Agevolazioni tributarie comunali (nettezza urbana, ecc.)
- 5) Assistenza domiciliare domestica
- 6) Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari
- 7) Mensa scolastica
- 8) Trasporti scolastici e per disabili

L'elenco dei Servizi/Prestazioni di cui al comma precedente, ha carattere indicativo e non vincolante dal momento che può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che l'Amministrazione intenda estendere/ridurre gli ambiti di applicazione di prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale.



## Art. 3 - Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- Dichiarazione sostituitiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- Prestazioni sociali: ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- Prestazioni sociali agevolate le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti.

*Esse sono*

- a) prestazioni di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio (a titolo esemplificativo l'assistenza domiciliare integrata e gli assegni di sollievo).
  - b) prestazioni di ospitalità alberghiera presso strutture semi residenziali, (a titolo esemplificativo i centri diurni per disabili (adulti e minori), i centri diurni per anziani, i laboratori socio riabilitativi per disabili, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, come ad esempio i trasporti e la mensa).
  - c) prestazioni di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, (a titolo esemplificativo le Residenze Protette per anziani e disabili, i Centri di Accoglienza per disabili, Dopo di Noi ecc., incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, i trasporti e la mensa).
  - d) prestazioni atte a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi socio sanitari
- prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni: prestazioni sociali di natura socio assistenziale rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla



presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni, come ad esempio il trasporto scolastico, i buoni libro, la mensa scolastica, gli inserimenti al nido, l'animazione territoriale, ma anche prestazioni di natura socio sanitaria erogate in strutture a regime diurno, semi residenziale e residenziale.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:
  - I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
  - I.S.E.E. iniziale: il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
  - I.S.E.E. finale: il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata
  - Quota minima: il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
  - Quota massima: il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

#### **Art. 4 - Destinatari**

1. Accedono alle prestazioni sociali agevolate
  - a) i cittadini residenti nel Comune di Foligno;
  - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale e residenti nel Comune di Foligno;
  - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del comune di Foligno, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Per le persone temporaneamente presenti, il Comune di Foligno attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente ai Comuni di residenza o ai Consolati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti, e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

#### **Art. 5 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi**

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie, sono erogate con



compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, salvo i casi per i quali l'accesso non preveda compartecipazione ai costi.

2. Il sistema dei servizi, prestazioni ed interventi gestiti dal comune di Foligno, sono disciplinati da specifici provvedimenti nei quali vengono definite le modalità gestionali, di accesso e fruizione dei servizi .
3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:
  - attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
  - agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito maturato, anche prevedendo forme di rateizzazione.
1. Ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate, le persone interessate si recano presso i Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con l'INPS per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
2. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui al successivo articolo 6, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE
3. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE.
4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.
5. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.
6. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 6, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
7. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR), determinato ai sensi dell'articolo 7, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP), determinato ai sensi dell'articolo 8.

## Art. 6 - Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, ovvero la famiglia anagrafica descritta dall'art. 4 del DPR. 30 maggio 1989, n. 223 (1), fatto salvo quanto segue :

(1) **art. 4 del DPR. 30 maggio 1989, n. 223:** *Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi.*



- A) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
- B) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
- 1B. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
  - 2B. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile, ovvero per fallito tentativo di conciliazione;
  - 3B. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'articolo 333 del codice civile;
  - 4B. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - 5B. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.  
Il figlio minore di anni diciotto fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
- C) Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.
- D) Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.
- E) Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a se' stante.
- F) Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.



2. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (2) è considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che
  - a) abbia un coniuge con diversa residenza anagrafica in Italia o all'estero, per cui deve essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.
  - b) Sia minorenne per cui fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo che non si trovi in affidamento preadottivo o affidamento temporaneo o in affidamento e collocato in Comunità. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

### **Art. 7 - Indicatore Situazione Reddituale**

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.
2. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 dell'art. 4 del DPCM 159/2013, al netto degli importi di cui al comma 3 del medesimo articolo.
3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4 del medesimo art. 4 del DPCM 159/2013.
4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 del DPCM 159/2013 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 del DPCM 159/2013 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

### **Art. 8 - Indicatore Situazione Patrimoniale**

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5 del DPCM n. 159 /2013, nonchè del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del medesimo articolo.
2. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

*(2) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune*





## Art. 9 - La scala di equivalenza

1. La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio, così come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli precedenti.
2. La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) si ottiene rapportando il valore dell'ISE come sopra determinato con i sottoindicati parametri della scala di equivalenza definita dalla vigente normativa.

componenti	parametri
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

3. Tali parametri vengono incrementati di 0,35 per ogni ulteriore componente.
4. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni :
  - a. 0,2 in caso di tre figli,
  - b. 0,35 in caso di quattro figli,
  - c. 0,5 in caso di almeno cinque figli;
  - d. 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati., 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti,
5. la maggiorazione di cui alla lettera d si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni;
6. ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra il caso di cui all'art. 6 da 1B a 5B del presente Regolamento.
7. Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica che non sia considerato nucleo familiare a se stante, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

## Art. 10 - Determinazione della compartecipazione alla spesa

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di



- prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:
    - a) il costo effettivo del servizio;
    - b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
    - c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
    - d) l'eventuale quota minima di contribuzione e l'I.S.E.E. iniziale;
    - e) l'I.S.E.E. finale;
    - f) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
      - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione ovvero
      - con il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:  
(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima / (I.S.E.E. finale - I.S.E.E. iniziale)
  3. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
  4. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
  5. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

### **Art. 11 - Prestazioni sociali agevolate di natura socio sanitaria**

1. Per le prestazioni sociali agevolate di natura socio sanitaria descritte all'art .3 del regolamento di cui ai punti :
  - a. prestazioni di sostegno e di aiuto domestico familiare
  - b. prestazioni di ospitalità alberghiera presso strutture semi residenziali,
  - c. prestazioni atte a favorire l'inserimento sociale,l'Isee è calcolato in riferimento al nucleo familiare composto dai genitori , dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni. Se il disabile oggetto del beneficio è il genitore, si calcola il reddito familiare del nucleo come sopra descritto, se il disabile oggetto del beneficio è un figlio maggiorenne , questi fa nucleo a sé.



2. Per le prestazioni sociali agevolate di natura socio sanitaria descritte all'art .3 punto d) "prestazioni di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali "l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario composto dal coniuge, dai figli minori di anni diciotto, nonché dai figli maggiorenni a carico, con le seguenti regole:
  - a) non si applicano le detrazioni delle spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, né quelle per le rette di ricoveri temporanei in istituto;
  - b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità descritte nella tabella 2 del DPCM n. 159/ 2013 e al successivo art 13;
  - c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

### **Art. 12 - Prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni**

1. Per le prestazioni sociali agevolate comprese quelle di natura socio sanitaria rivolte a minorenni l'isee è calcolato nel modo che segue:
  - a) se i genitori sono coniugati e conviventi: in riferimento al nucleo familiare composto dai coniugi, dai figli minori di anni diciotto, nonché dai figli maggiorenni,
  - b) se i genitori sono coniugati ma non conviventi, il coniuge non convivente è attratto nel nucleo familiare composto dal coniuge, dai figli minori di anni diciotto, nonché dai figli maggiorenni,
  - c) se i genitori non sono conviventi, non sono coniugati, ma il figlio è stato riconosciuto e il genitore non convivente NON è coniugato con persona diversa dall'altro genitore, oppure NON ha figli con persona diversa dall'altro genitore, il genitore è attratto nel nucleo familiare composto dal coniuge, dai figli minori di anni diciotto, nonché dai figli maggiorenni,
  - d) se i genitori non sono conviventi, non sono coniugati, il figlio è stato riconosciuto e il genitore non convivente è coniugato con persona diversa dall'altro genitore oppure ha figli con persona diversa dall'altro genitore, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità descritte nella tabella 2 del DPCM n. 159/ 2013 e al successivo art. 13.

### **Art. 13 - Calcolo della componente aggiuntiva**

La modalità di calcolo della componente aggiuntiva è prevista nell'allegato 2 del DPCM n. 159/2013



- a. è calcolato l'ISE, riferito al solo figlio ( se trattasi di persone anziane ricoverate in istituto) o al solo genitore (se trattasi di prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni), indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- b. le donazioni non entrano nel calcolo ;
- c. l'ISE di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;
- d. al valore di cui al punto c) è sottratto un ammontare di euro 9.000;
- d. se la differenza di cui al punto d) è positiva, tale differenza è moltiplicata per 0,2; se la differenza è negativa, non vi è componente aggiuntiva;
- e. la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva non si calcola:

- quando al genitore/figlio ovvero ad un componente del suo nucleo familiare sia stata accertata una delle condizioni *di disabilità media, grave, non autosufficienza* di cui all'allegato 3 del decreto;
- quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del genitore/figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

#### **Art. 14 - La Dichiarazione Sostitutiva Unica**

1. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è composta da:
  - a. un modello base relativo al nucleo familiare;
  - b. fogli allegati relativi ai singoli componenti;
  - c. moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive per prestazioni di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo o prestazioni sociali rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
  - d. moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente;
  - e. moduli integrativi, per i redditi non autocertificati che risultano difformi da quelli acquisiti dal sistema o non pervenuti entro 15 giorni e i redditi non acquisiti dal sistema per esonero della dichiarazione dei redditi.
2. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Solo per le agevolazioni tariffarie riguardanti i servizi scolastici ed i servizi educativi 0-3 anni, i servizi integrativi e di educativa territoriale, l'attestazione avrà validità per l'intero anno scolastico o anno educativo cui si riferisce la richiesta d'iscrizione.
3. Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, per le prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 2 del presente Regolamento secondo quanto stabilito di seguito:
  - a. per i procedimenti che prevedono un bando di accesso la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando.



- b. per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi o agevolazioni tariffarie ripetuti su base mensile la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad agevolazione più conveniente.
  - c. per i procedimenti di cui al punto b l'erogazione del contributo o l'agevolazione tariffaria si applica a partire dal mese in cui viene presentata l'attestazione; in caso di attestazione di ISEE corrente l'erogazione del contributo o l'agevolazione tariffaria si applica a partire dal mese in cui viene presentata l'attestazione e fino al termine del mese in cui scade l'attestazione.
4. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
  5. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.
  6. Nel caso in caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.
  7. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal mese in cui la nuova dichiarazione viene presentata.
  8. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare e l'utente non proceda a presentare la nuova attestazione ISEE entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, sarà applicata la tariffa massima a partire dal mese successivo a quello di scadenza del suddetto termine.

### **Art. 15 - ISEE Corrente**

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione e che si ottiene in presenza di due condizioni che devono esistere entrambe:
  - se c'è una variazione superiore al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente rispetto all'indicatore della situazione reddituale.



- se nei 18 mesi precedenti la richiesta, si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:
  - a) per il lavoratore dipendente a tempo indeterminato, una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
  - b) per il lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, l'inoccupazione alla data di presentazione della DSU. Deve dimostrare di essere stato occupato (sempre a tempo determinato o con tipologie di lavoro flessibile) per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
  - c) per il lavoratore autonomo, l'inoccupazione alla data di presentazione della DSU. Deve dimostrare di avere cessato la propria attività, e deve dimostrare di averla svolta in via continuativa per almeno dodici mesi.
- 2. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare mediante la compilazione del modulo sostitutivo, facendo riferimento ai seguenti redditi:
  - a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
  - b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
  - c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.
- 3. Nei casi di dipendenti a tempo indeterminato i redditi possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.
- 4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni descritte, i redditi e i trattamenti sopra richiesti, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
- 5. Fermo restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, il richiedente l'ISEE corrente procede alla compilazione del modulo sostitutivo della DSU, e alla presentazione della documentazione e della certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa.
- 6. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

### **Art. 16 - Variazioni della situazione economica**

1. In presenza di un ISEE in corso di validità il richiedente può presentare una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni



familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE. Secondo le modalità descritte nell'art.10 del DPCM n. 159/2013, utilizzando gli appositi moduli allegati alla DSU. Tale dichiarazione sostituisce la precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste.

2. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, gli effetti della nuova dichiarazione saranno conguagliati alla ricezione da parte dell'ufficio preposto dell'attestazione I.N.P.S., con decorrenza dal mese successivo a quello della richiesta.

### **Art. 17 - Accertamento dello stato di abbandono e dello stato di estraneità in termini affettivi ed economici**

#### **A) Accertamento stato di abbandono**

1. L'articolo 3, comma 3 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013 evidenzia una delle situazioni in cui i coniugi, che hanno diversa residenza, costituiscono nuclei familiari distinti. Nello specifico, quando «sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali».
2. Il D.M. 7 novembre 2014 specifica che per autorità competenti debbano intendersi «l'autorità giudiziaria» ed i «servizi sociali».
3. il/la coniuge che intenda far valere la situazione di «abbandono», dovrà presentare idonea istanza al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro/a coniuge. Allo scopo, allega:
  - a. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:
    - Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale
    - Copia di denuncia al Commissariato di PS ovvero alla Stazione Carabinieri di avvenuto abbandono e/o scomparsa del/della coniuge
    - Copia di segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, lettera c) del D.P.R. 2243/1989.
4. A seguito di istruttoria e previa relazione dell'Assistente Sociale di riferimento, il Dirigente /Responsabile del Servizio Sociale del Comune certifica l'eventuale stato di abbandono, entro il termine massimo di trenta giorni ovvero entro il termine previsto dagli specifici regolamenti del Comune dalla presentazione della istanza.
5. In seguito alla mancanza di elementi probatori, dovuti anche alla incompletezza della documentazione presentata e della impossibilità di accertare il reale stato di abbandono, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune comunica, il termine massimo di trenta giorni ovvero entro il termine previsto dagli specifici regolamenti del Comune dalla presentazione della istanza, l'impossibilità a rilasciare certificazione dello stato di abbandono.



B) Dichiarazione di estraneità del figlio nei confronti del genitore

1. L'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013 presenta, al comma 3, le regole per le prestazioni agevolate di natura socio – sanitaria rivolte a persone di maggiore età nel caso di erogazione in ambiente residenziale a ciclo continuativo. In particolare, evidenzia che «in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza. La componente non è calcolata:
  - a) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una disabilità
  - b) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici
2. il figlio che intenda far valere la situazione di «estraneità», presenta idonea istanza al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune diretta ad accertare lo stato di «estraneità» nei confronti del/dei genitori. Allo scopo, allega dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:
  - Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale
  - Copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio/i;
  - Copia provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio;
  - Altra documentazione probatoria.
3. Nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte dell'Assistente Sociale, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni, ovvero entro il termine previsto dagli specifici regolamenti del Comune dalla presentazione della istanza,
  - a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
  - a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
  - ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.
4. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, avvalendosi della collaborazione dell'Assistente Sociale, di operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dall'istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del medesimo:
  - della sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero
  - della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero





- della impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità, ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.

C) dichiarazione di estraneità del genitore non convivente e non coniugato nei confronti del figlio minore

1. L'articolo 7 del D.P.C.M. 159/2013 esplicita le regole per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, con riferimento al genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio.
2. Il genitore fa parte del nucleo familiare del minore, salvo che ricorra uno dei seguenti casi:
  - a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
  - b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
  - c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
  - d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ex articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  - e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;
3. Il genitore che intende far valere la situazione di «estraneità», presenta idonea istanza al Dirigente dei Servizi Sociali diretta ad accertare lo stato di «estraneità» nei confronti del/dei minore/i. Allo scopo, allega dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, la non reperibilità dell'altro genitore ovvero la presenza di genitore non collaborante nonostante diversi e ripetuti solleciti documentati e l'assenza di incontri tra genitore e minore, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:
  - Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale
4. Nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte dell'Assistente Sociale, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni ovvero entro il termine previsto dagli specifici regolamenti del Comune dalla presentazione della istanza,
  - a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
  - a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
  - ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità, ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/i minore/i.
5. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, avvalendosi della collaborazione dell'Assistente Sociale, del Comando Vigili, dei operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle



condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dall'istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del medesimo:

- della sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero
  - della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero
  - impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità, ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/i minore/i.
6. In tutti i casi contemplati dal presente articolo le indagini amministrative suppletive, effettuate direttamente o in collaborazione con gli organi di Polizia Giudiziaria, potranno riguardare verifiche presso l'Ufficio del Registro atte a comprovare/escludere trascrizioni di atti nei quali i soggetti di cui al punto A, B, C, risultino coperti dell'atto trascritto, nonché verifiche su conti correnti e depositi di titoli e altre forme di gestione del denaro nei quali i soggetti di cui al punto A, B, C, risultino coperti.
7. Gli atti di accertamento dello stato di abbandono mantengono la loro efficacia sino al 15 gennaio dell'anno successivo alla loro presentazione.

## **Art. 18 - Controlli - Premesse - Oggetto - Tipologia - Modalità - Effetti**

### **A. premesse**

1. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.
2. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.
3. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.
4. Gli uffici erogatori eseguono i controlli sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, secondo quanto indicati nei successivi articoli.

### **B. Oggetto dei controlli**

1. I controlli del Comune hanno per oggetto le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (DSC) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE.
2. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione agevolata, l'Amministrazione Comunale esegue, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, del DPCM n. 159/2013 avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati



dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

3. Anche in esito a tali controlli, invia all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento svolta dalla Guardia di Finanza .

#### C. Tipologia dei controlli

1. I controlli effettuati dagli uffici sulle DSC e DSAN possono essere:
  - preventivi su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate relativamente alla autodichiarazione per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE,
  - preventivi e puntuali per i singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:
    - a. nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
    - b. nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
    - c. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
    - d. nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.
2. È inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.
  - Successivi a campione effettuati su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione di norma non inferiore al 10% per ciascun procedimento di cui al precedente art.2, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire una percentuale maggiore nel disciplinare relativo al singolo procedimento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale. Il dirigente , all'interno di un arco temporale limitato e per motivate straordinarie esigenze connesse ai carichi di lavoro può stabilire con proprio atto una percentuale inferiore al 10% e comunque non inferiore al 3%
3. Per le prestazioni sociali agevolate che prevedono agevolazioni tariffarie e contributi articolati su una molteplicità di fasce, il campione viene estratto secondo criteri selettivi che prevedono il peso doppio (all'interno del campione) alle attestazioni ISEE della fascia tariffaria più bassa e a quelle con valore prossimo alla fascia tariffaria più alta.

#### D. Modalità dei controlli

1. L'attività di controllo e verifica avviene attraverso:
  - a. l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione comunale



- b. mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabilite nei singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori pubblici servizi;
  - c. la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e la sicurezza del controllo stesso, privilegiando ove possibile la posta elettronica certificata;
  - d. La richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
2. Per i procedimenti che prevedono una prima richiesta di erogazione di contributi economici in denaro a carico del Bilancio comunale i controlli attivati sono quelli di tipo preventivo, fatte salve le situazioni di urgenza /emergenza valutate dall'Assistente Sociale.
- E. Effetti dei controlli**
1. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, dovute a puro errore materiale, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.
  2. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, il responsabile del procedimento deve verificare:
    - l'evidenza dell'errore;
    - la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
    - la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
  3. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

## **Art. 19 - Revoca dei benefici**

1. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante e quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti.



2. Il responsabile del procedimento si attiva per adottare egli stesso, o far adottare al soggetto competente, i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 /2000. In particolare nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il dirigente deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo.
3. Il dirigente deve inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il dirigente trasmetterà gli atti all'Ufficio legale dell'Ente che avvierà azione legale nelle sedi opportune.
4. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.
5. Il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

### **Art. 20 - Salvaguardia Equilibri di bilancio**

1. La concessione di contributi e servizi a prestazione sociale agevolata è disposta nel rispetto degli equilibri di bilancio dell'Ente.
2. L'Amministrazione comunale in sede di predisposizione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale adegua gli stanziamenti alle esigenze derivanti dal fabbisogno rilevato.
3. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di adeguare in corso d'anno gli stanziamenti in base ad eventuali e sopravvenute esigenze .

### **Art. 21 - Pubblicità del regolamento**

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l'accesso ai cui servizi è richiesta la certificazione I.S.E.E., è tenuto a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione.



## **Art. 22 - Vigenza del Regolamento**

1. Il presente Regolamento si applica a far data dal 1° gennaio 2016 a tutte le prestazioni sociali agevolate di nuova concessione e a quelle in scadenza al 31 dicembre 2015, fatte salve le prestazioni che, per la loro fruizione, non seguono l'anno solare. Per tali prestazioni rimane valida la precedente dichiarazione fino alla loro scadenza
2. Fino all'adozione delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale di cui all'art. 10 del presente Regolamento, restano in vigore le fasce di ISEE, la percentuale di compartecipazione ai servizi, le tariffe stabilite dai singoli regolamenti vigenti, fatta salva la diversa modalità di calcolo adottata con il DPCM n. 159/2013, recepita e disciplinata dal presente Regolamento per gli effetti della quale gli articoli dei regolamenti comunali che prevedono criteri di calcolo in contrasto con quelli definiti dal presente regolamento, sono abrogati
3. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente configgenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento



## INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	2
Art. 2 - Ambiti di applicazione .....	2
Art. 3 - Legenda .....	4
Art. 4 - Destinatari .....	5
Art. 5 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi .....	5
Art. 6 - Nucleo familiare.....	6
Art. 7 - Indicatore Situazione Reddittuale .....	8
Art. 8 - Indicatore Situazione Patrimoniale .....	8
Art. 9 - La scala di equivalenza.....	9
Art. 10 - Determinazione della compartecipazione alla spesa.....	9
Art. 11 - Prestazioni sociali agevolate di natura socio sanitaria .....	10
Art. 12 - Prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni .....	11
Art. 13 - Calcolo della componente aggiuntiva.....	11
Art. 14 - La Dichiarazione Sostitutiva Unica .....	12
Art. 15 - ISEE Corrente.....	13
Art. 16 - Variazioni della situazione economica .....	14
Art. 17 - Accertamento dello stato di abbandono e dello stato di estraneità in termini affettivi ed economici.....	15
Art. 18 - Controlli - Premesse - Oggetto - Tipologia - Modalità - Effetti.....	18
Art. 19 - Revoca dei benefici .....	20
Art. 20 - Salvaguardia Equilibri di bilancio.....	21
Art. 21 - Pubblicità del regolamento .....	21
Art. 22 - Vigenza del Regolamento .....	22